



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 113

OGGETTO: LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. REIMPUTAZIONE DI SPESE VARIE SOSTENUTE IN RELAZIONE AI DETTI LAVORI DAL CAPITOLO DI BILANCIO 851000 (ANTICIPAZIONI A TERZI) AL CAPITOLO DI BILANCIO 801001 (DIGA CUMBIDANOVU RAS LL.PP. EX AGENSUD).

Il giorno 20/05/2022, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

PREMESSO CHE

- questo Consorzio di bonifica è stato a suo tempo individuato quale Ente attuatore dell'intervento denominato "Lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula" il Consorzio;
- a seguito di esperimento di apposita procedura di gara, con contratto sottoscritto in data 19.07.1989 Rep. n. 162008, Racc. n. 27078, i lavori di realizzazione della predetta diga furono inizialmente affidati alla Impresa Ferrocemento S.p.A. (poi Condotte S.p.A.) che li avviò in data 27.07.1989, senza però mai portarli a termine, fatto questo che indusse il Consorzio a rescindere il relativo contratto di appalto e ad escutere le fidejussioni di garanzia prestate dall'Impresa (nn. 31862, 32064, 10070/B e 10070/C);
- con Sentenza n. 204/2013 del 14.05.2013 il Tribunale di Nuoro si era pronunciato sul lungo e complesso contenzioso insorto con l'Impresa Ferrocemento S.p.A. a seguito della citata rescissione contrattuale, ritenendo sostanzialmente fondati i motivi che avevano indotto il Consorzio a disporre la predetta rescissione;
- la predetta sentenza era stata impugnata dalla Società Condotte S.p.A. presso la Corte d'Appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari) con atto notificato in data 18.10.2013;
- nelle more del sopra indicato giudizio di appello, sono intervenute, tra le Parti ed i rispettivi Legali, trattative volte alla composizione, in via transattiva, della lunga, complessa ed onerosa controversia;
- a seguito delle dette trattative, le Parti hanno sottoscritto, in data 11.12.2003, un atto transattivo con il quale sono state definite le condizioni alla stregua delle quali risolvere il citato contenzioso, così come di fatto poi avvenuto;

RILEVATO CHE:

- il succitato, lungo contenzioso ha comportato, tra l'altro, l'esigenza che il Consorzio anticipasse, con fondi propri, svariate spese quali quelle riguardanti le spese legali a difesa nonché quelle attinenti varie consulenze tecniche (di parte e/o d'ufficio) e specialistiche, spese che furono impegnate e liquidate sul Capitolo n. 851000 (anticipazioni di terzi, titolo III) dei Bilanci di previsione dell'Ente, relativi a varie annualità;
- le fideiussioni n. 31862, 32064, 10070/B e 10070/C prestate dall'Impresa Ferrocemento ed a suo tempo escusse dal Consorzio, sono state impegnate, con i relativi interessi, nel capitolo di spesa n. 801001 (upb 21);
- la quota parte delle predette fidejussioni non ricompresa nella citata composizione transattiva della vertenza, risulta tutt'ora essere nella piena disponibilità di questo Ente;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra detto, è possibile imputare le spese anticipate dal Consorzio per i contenziosi sopra richiamati avvalendosi della quota residua delle fideiussioni escusse e dei relativi interessi attivi che risultano nella disponibilità del Consorzio;

RITENUTO pertanto di autorizzare la reimputazione delle spese complessive a suo tempo anticipate, pari all'importo complessivo di € 412.410,15 ed indicate nell'allegato elenco, sugli impegni n. 1631/1991 e n. 1052/1993 - Capitolo di spesa n. 801001 al fine di regolarizzare i rispettivi accertamenti di entrata, a suo tempo assunti nel Capitolo di bilancio n. 81000;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso (Anno 2022), approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 15 del 26.11.2021 (esecutiva);

ACQUISITA dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente l'attestazione della copertura finanziaria a tal fine necessaria, a valere sugli impegni di spesa n. 1631/1991 e n. 1052/1993 - Capitolo 801001 (UPB n. 21), del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso (Anno 2022), Conto Residui;

RILEVATO che gli impegni di spesa n. 1631/1991 e n. 1052/1993 - capitolo n. 801001, non riguardano i finanziamenti pubblici a suo tempo stanziati per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

D E T E R M I N A

1) di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la reimputazione sul capitolo di spesa n. 801001 (upb 21) a valere sugli impegni n. 1631/1991 e n. 1052/1993, delle spese sostenute dal Consorzio di cui in premessa, indicate all'allegato elenco, per un importo complessivo pari ad € 412.410,15, in quanto spese anticipate dal capitolo di spesa n. 851000 "Anticipazioni a terzi";

2) di autorizzare la regolarizzazione delle partite contabili mediante compensazione tra i mandati di spesa da emettere sull'impegno n. 1631/1991 per € 165.078,24 e sull'impegno n. 1052/1993 per € 247.331,91, con gli accertamenti allocati nel capitolo di entrata n. 81000 per un ammontare complessivo pari ad € 412.410,15;

3) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 402 del 14/04/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 20/05/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. fasciate di n. fogli .
Data 20/05/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli